COMUNE di GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 11**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette**,** addì sette del mese di aprile**,** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE
SPINGORE Lorenzo - Sindaco	Sì
SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere	Sì
MEOTTO Mauro - Consigliere	Sì
ROCCHIETTI Luigi - Consigliere	No
PERUCCA Davide - Consigliere	Sì
CHIADÒ CAPONET Ugo Giovanni - Consigliere	Sì
COTTINO VALERIA - Consigliere	No
VALLINO EMANUELE - Consigliere	No
PICH Carla - Consigliere	Sì
SOMALE Roberta - Consigliere	Sì
TOMAINO Raffaella - Consigliere	No

Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo**,** nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni D'ALESSANDRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni;

con particolare riferimento alla TASI, l'art. 1 della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i commi da 639 a 669, stabilendo che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stato approvato con propria deliberazione n. 16 assunta in data 8/08/2014 e con lo stesso sono stati definiti, nel titolo quarto, presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili;

l'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

la necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede l'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell' onere, nella ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 recita testualmente che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011";*

RILEVATO che con propria precedente deliberazione n. 9 del 27 luglio 2015, veniva stabilito di applicare la TASI per l'anno 2015 nel modo seguente:

aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse dal pagamento dell'IMU;

aliquota Tasi dello 0,0 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;

VISTO l'art. 1 comma 14 lettera a) della legge di stabilità 2016, che dispone l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che "dell'utilizzatore e del suo nucleo famigliare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), prevedendo di compensare il minor gettito patito dai comuni con un aumento del fondo di solidarietà comunale;

RILEVATO che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 26 della predetta legge di stabilità come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera a) della legge di bilancio 2017, che prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento dei tributi locali ad eccezione della TARI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura sono individuati come segue:

	Tipologia di spesa				
Descrizione	Personale	Acquisto di beni	Prestazioni di servizi	Trasferimenti	Utilizzo di beni di terzi
Pubblica illuminazione			62.000,00	4.000,00	
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi			5.600,00		

relativi al territorio ed all'ambiente;					
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale		4.500,00	10.600,00		
Servizio di polizia locale e di protezione civile	35.500,00	3.700,00	2.000,00		
Totali parziali	35.500,00	8.200,00	80.200,00	4.000,00	
Totale complessivo				127.900,00	

RILEVATO che per l'anno 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sopra riportati, espressi dal responsabile della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA una breve relazione illustrativa del sindaco;

DOPO breve discussione;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l'alzata di mano e lo comunica al consiglio;

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori: Chiado' Caponet Ugo Giovanni, Perucca Davide e Somale Roberta di cui quest'ultima in rappresentanza della minoranza; consiglieri presenti n.7, consiglieri astenuti zero, consiglieri votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari zero,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) DI DEFINIRE, sulla base delle valutazioni svolte in premessa, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) come segue:
   aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
   aliquota Tasi dello 0,0 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili.
3) DI RECEPIRE integralmente le modifiche apportate alla disciplina per l'applicazione della TASI dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016.
4) DI RILEVARE che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.
5) DI DISPORRE che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.
6) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza.
7) DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SPINGORE Lorenzo
Firmato digitalmente

Il Consigliere Anziano
SCOMAZZON Giuseppe
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO
Firmato digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.